



AVV. ANTONIO CIMINO
AVV. ALESSANDRO PIZZATO
AVV. GIORGIO TROVATO
AVV. ANNA ROBERTA CAVAZZA

CIMINO PIZZATO TROVATO

ASSOCIAZIONE LEGALE
Piazza Stazione n. 7 – 35131 PADOVA
Tel. 049 8763749 - Fax 049 8760818
segreteria@associazionelegale.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
in persona del Ministro p.t.
PEC richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in persona del Ministro p.t.
PEC mef@pec.mef.gov.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
in persona del Ministro p.t.
PEC attigiudiziaripcm@pec.governo.it

**OGGETTO: COMUNE DI LONIGO / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI + altri (CONSIGLIO DI STATO IN
S.G. - ROMA, SEZIONE SETTIMA, N. 9933/2022 REG. RIC.) -
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI
(ORDINANZA PRESIDENZIALE CONSIGLIO DI STATO IN S.G. -
ROMA, N. 2455/2022 REG. PROVV. PRES. DEL 28.12.2022)**

Il sottoscritto Giorgio Trovato (C.F. TRVG RG71D08G224X, e-mail p.e.c. giorgio.trovato@ordineavvocatipadova.it) del foro di Padova, in qualità di difensore del COMUNE DI LONIGO nel giudizio d'appello promosso innanzi al CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, SEZIONE SETTIMA, N. 9933/2022 REG. RIC.

PREMESSO CHE

- con appello promosso innanzi al CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, il COMUNE DI LONIGO ha chiesto l'annullamento e/o la riforma previa sospensione dell'efficacia della **sentenza del T.A.R.**

Lazio, sez. Terza Bis, n. 15637/2022 del 23 novembre 2022 con cui è stato erroneamente respinto il ricorso di primo grado avente numero di RG 11042/2022 instaurato dal Comune di Lonigo per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

della determinazione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad oggetto *“D.M. 343 del 2 dicembre 2021 – avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E21B22000910006. **Comunicazione di esclusione dalla procedura**”, inviata a mezzo PEC al Comune di Lonigo in data 25.7.2022;*

per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della graduatoria finale degli interventi di nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento ammessi al finanziamento di cui sopra e relativi atti approvativi, non noti nei loro estremi;

di ogni altro atto ai primi conseguenti, connessi e/o presupposti ivi specificamente compreso, per quanto di ragione, l'avviso pubblico di cui sopra concernente la *“presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”;*

e per la condanna delle Amministrazioni statali intimata al risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dal Comune ricorrente in relazione ai provvedimenti di cui sopra

- in sintesi, con il predetto ricorso d'appello, sono state articolate tre distinte censure

1. Eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 5, punto 1, lett. a) dell'avviso pubblico approvato con D.M. 2 dicembre 2021, n. 343. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, sviamento, difetto di motivazione.

Il Comune di Lonigo ha presentato la propria candidatura con riferimento al progetto di realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola primaria “A. Giusti” sita nella frazione di Almisano, per una spesa complessiva preventivata pari a € 2.900.000, specificando in particolare, per quanto qui interessa, che “il presente progetto riguarda nello specifico la costruzione di una nuova palestra scolastica direttamente connessa con l'edificio

scolastico sede della Scuola Primaria A. Giusti – Codice meccanografico Istituto: VIIC818008; Codice meccanografico PES: VIEE81801A la quale ospita 5 sezioni per un totale di 98 bambini”.

Il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha disposto l'esclusione del Comune dalla procedura sul presupposto, come si legge nella motivazione del provvedimento de quo, che *“l'intervento è inammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'avviso in quanto non è prevista una connessione diretta e protetta tra la palestra e gli edifici scolastici esistenti ospitanti la popolazione scolastica beneficiaria”*.

La sentenza di prime cure ha ritenuto giustificata l'esclusione del progetto proposto dal Comune di Lonigo sul presupposto che il relativo intervento, pur garantendo una connessione diretta e protetta con la scuola primaria Giusti, non garantiva analogo collegamento anche con le altre scuole indicate nella relativa scheda progettuale quali possibili beneficiarie della nuova struttura sportiva.

Il Comune appellante contesta tale assunto rilevando anzitutto che la volontà dell'Amministrazione comunale di destinare la nuova palestra al servizio di più istituzioni scolastiche, oltre a rispondere ad un elementare principio di buona amministrazione, non era assolutamente in contrasto con le previsioni dell'avviso pubblico *de quo* essendo anzi tale eventualità espressamente contemplata all'art. 9, punto 2, del bando.

In Comune appellante rileva altresì che l'art. 5, comma 1, lett. a) della *lex specialis* prevede che il progetto garantisca **“una connessione diretta e protetta con gli edifici esistenti”** e non già una connessione per ciascuno degli istituti scolastici beneficiari della palestra stessa sicché, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata, non è certamente dato ricavare dal testo della disposizione in commento alcun elemento volto a suffragare l'interpretazione prospettata dal Giudice di prime cure.

Tantomeno l'interpretazione prospettata dal Tar Lazio è coerente con le finalità del finanziamento in oggetto, descritto dall'art. 1 del medesimo avviso come rivolto a *“favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive”*.

L'interpretazione prospettata dal Giudice di prime cure contrasta inoltre anche con le previsioni di cui al D.M. 18 dicembre 1975 in tema di “norme tecniche relative all'edilizia scolastica” che non solo consentono ma anzi raccomandano che tali plessi sportivi abbiano un accesso indipendente rispetto agli spazi più propriamente didattici della scuola che consentano a questa parte dell'edificio di poter funzionare indipendentemente dal resto dell'istituto scolastico e ciò proprio al fine di rendere tali impianti “disponibili all'uso della comunità extra-scolastica oltre, naturalmente, a quello delle altre

scuole”.

2. Eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 5, punto 1, lett. a) dell’avviso pubblico approvato con D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 (sotto altro profilo). Eccesso di potere per erroneità del presupposto, sviamento, difetto di motivazione.

La motivazione della sentenza appellata individua una seconda pretesa criticità del progetto proposto dal Comune di Lonigo evidenziando che il provvedimento di esclusione si giustificerebbe anche in ragione della violazione degli standard dimensionali previsti dal D.M. 18 dicembre 1975 in tema di “*norme tecniche relative all’edilizia scolastica*”.

Il Comune appellante contesta anche tale capo di sentenza rimarcando anzitutto che la questione del rispetto degli standard dimensionali minimi non è stato minimamente richiamato nella motivazione del provvedimento finale sicché, sotto tale profilo, la sentenza del Giudice di prime cure viola smaccatamente il principio che vieta l’integrazione postuma in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.

Il Comune appellante rileva altresì che il rilievo in questione è anche infondato in quanto, proprio in sede di chiarimenti, il Comune di Lonigo aveva chiarito che la palestra di cui si controverte sarà a servizio anche di istituzioni scolastiche diverse dalla scuola primaria A. Giusti e che il relativo progetto rispetta pertanto i requisiti dimensionali prescritti dal citato D.M.

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Violazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 dicembre 1975

Il Comune appellante lamenta che il Giudice di prime cure, aderendo alla interpretazione che qui si contesta secondo cui l’avviso pubblico andava interpretato nel senso di imporre un collegamento diretto e protetto della palestra non sono con l’istituto scolastico di pertinenza ma con ciascuna delle scuole potenzialmente interessate al suo utilizzo, avrebbe quantomeno dovuto disporre l’annullamento della stessa *lex specialis* di gara stante il suo palese contrasto non solo con il principio di ragionevolezza (risultando evidentemente impossibile garantire un collegamento diretto e protetto con scuole localizzate a km di distanza dal plesso sportivo) ma anche con le previsioni di cui al D.M. 18 dicembre 1975 in tema di “*norme tecniche relative all’edilizia scolastica*”.

4. ISTANZA CAUTELARE E RISARCITORIA

Il Comune appellante ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza appellata nonché la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni.

- sono controinteressati al presente giudizio d'appello tutti i Comuni inseriti nella graduatoria finale degli interventi di nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento ammessi al finanziamento di cui sopra e di cui agli atti approvativi impugnati, non noti nei loro estremi, e in particolare i Comuni interessati dalla graduatoria relativa agli interventi della Regione Veneto di cui all'Allegato 35 dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2.12.2021 pubblicata sul sito web del Ministero che si allega quale parte integrante del presente avviso (allegato 1)

- con ORDINANZA PRESIDENZIALE CONSIGLIO DI STATO IN S.G. – ROMA, N. 2455/2022 REG. PROVV. PRES. DEL 28.12.2022 il Consiglio di Stato ha autorizzato parte appellante alla notifica dell'appello per pubblici proclami mediante pubblicazione, nei siti web istituzionali dei Ministeri appellati, per almeno quindici giorni consecutivi,

RICHIEDE

in esecuzione della predetta ordinanza presidenziale e ai fini della notificazione per pubblici proclami della predetta iniziativa processuale a tutti i Comuni inseriti nella graduatoria finale degli interventi di nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento ammessi al finanziamento di cui sopra e di cui agli atti approvativi impugnati, non noti nei loro estremi, e in particolare i Comuni interessati dalla graduatoria relativa agli interventi della Regione Veneto di cui all'Allegato 35 dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2.12.2021 pubblicata sul sito web del Ministero che si allega quale parte integrante del presente avviso (allegato 1), che sia disposta la pubblicazione sul sito internet di Codeste Amministrazioni del presente avviso nonché dei seguenti atti e documenti:

1) graduatorie del concorso pubblicate sul sito web del Ministero con riferimento agli interventi nella Regione Veneto (Allegato 35 dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2.12.2021);

2) Ricorso di primo grado proposto dal Comune di Lonigo dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma

3) Decisione Impugnata - Sentenza del T.A.R. Lazio, sez. Terza Bis, n. 15637/2022 del 23 novembre 2022

4) Atto di appello proposto dal Comune di Lonigo dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. – Roma

5) Ordinanza Presidenziale Consiglio di Stato in S.G. – Roma n. 2455 Reg. Provv. Pres. del 28.12.2022.

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, in modo da poter procedere al successivo deposito della prova dell'avvenuta notifica presso il CONSIGLIO DI STATO IN S.G. – ROMA.

Distinti saluti.

avv. Giorgio Trovato